COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

60.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (2603);

ZOPPETTI ed altri: Norme per la rivalutazione delle pensioni degli autoferrotranvieri, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 (2072) . . . 1026

PRESIDENTE 1026, 1027

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 1027

FERRARI MARTE, *Relatore* 1026, 1027

MAROLI 1026

ZOPPETTI 1026

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1030

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2573);

PAG.

CARLOTTO ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura (908);

RAMELLA ed altri: Nuove norme sulla rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL e sugli assegni per assistenza personale continuativa ai grandi invalidi del lavoro (1338);

LO BELLO ed altri: Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e delle rendite di cui alla legge 17 maggio 1975, n. 58 (1477);

PEZZATI: Norme per l'adeguamento dell'assegno di assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1571);

RIZZI e CUOJATI: Norme per l'adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1731);

PAG.

CARLOTTO ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2823) 1028

PRESIDENTE 1028

La seduta comincia alle 10.

FURNARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (2603) e della proposta di legge Zoppetti ed altri: Norme per la rivalutazione delle pensioni degli autoferrotranvieri, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 (2072).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » e della proposta di legge Zoppetti ed altri: « Norme per la rivalutazione delle pensioni degli autoferrotranvieri liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 ».

Riprendiamo l'esame dei provvedimenti.

FERRARI MARTE, *Relatore*. La nostra Commissione ha già ampiamente discusso la materia oggetto dei provvedimenti al nostro esame. Il parere favorevole espresso dai vari gruppi e dallo stesso Governo ci permettono di approvare in maniera sollecita questo provvedimento il cui testo-base per la discussione, ricordo, è stato il disegno di legge n. 2603.

Mi auguro che il Senato possa approvare in via definitiva tale legge entro il mese di dicembre.

ZOPPETTI. È stata più volte ribadita la necessità di accelerare l'*iter* legislativo del provvedimento al nostro esame. Esso, infatti, si propone di rivalutare le pensioni degli *ex* autoferrotranvieri collocatisi a riposo prima del 1° gennaio 1970.

La nostra Commissione, sin da quando i due provvedimenti sono stati iscritti all'ordine del giorno, si è adoperata con lo scopo di unificare in un unico testo la normativa e di accelerare l'*iter* legislativo. Quindi è da considerarsi ingiustificabile l'atteggiamento assunto nel Comitato pareri della V Commissione Bilancio da parte di taluni parlamentari della maggioranza; un atteggiamento che aveva lo scopo – si dice – di verificare le questioni relative al costo finanziario del provvedimento. Ma secondo noi l'effetto è stato quello di ritardare l'approvazione del provvedimento per più di due mesi e di fare attendere ancora 40.000 anziani. Il costo del provvedimento era già indicato nelle due relazioni ed era esplicito che esso era a carico non del bilancio dello Stato ma del Fondo di previdenza degli autoferrotranvieri.

Ora, acquisiti i pareri delle Commissioni possiamo senz'altro « licenziare » la legge e augurarci che l'altro ramo del Parlamento si adoperi per approvare quanto prima e definitivamente il testo in modo che si possano eliminare le ansie degli interessati dando una giusta soddisfazione alle loro lunghe attese. In questo modo potranno essere migliorate le condizioni economiche dei 40.000 pensionati cui è diretto questo provvedimento, e si riparerà una palese ingiustizia verificatasi con la legge n. 889 del 1971.

MAROLI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, dichiaro il nostro voto favorevole al provvedimento in oggetto, che presta attenzione alle ansie e alle aspettative avanzate da parte di questi lavoratori pensionati (così come ha ricordato il collega Zoppetti). Faccio però rilevare che ingiustizie, ansie e aspettative gravano anche su altre categorie di lavoratori, ma mi auguro che quanto prima

esse siano sanate al pari di quelle degli autoferrotranvieri.

FERRARI MARTE, *Relatore*. Mi riservo di presentare in sede di esame degli articoli del disegno di legge n. 2603, testo-base per la nostra discussione, un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 3.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prendo atto di quanto testé detto il relatore Ferrari Marte e cioè della presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 3. A tale riguardo il Governo desidera precisare che l'articolo 3 del disegno di legge n. 2603 fu proposto per avere una più adeguata rappresentanza di organi tecnici in seno al Comitato di vigilanza, sì che esso sarebbe risultato così composto: il presidente dell'INPS, otto rappresentanti dei lavoratori, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei Ministeri del lavoro, dell'interno, del tesoro e dei trasporti.

D'altra parte, il Governo è disponibile ad accogliere la richiesta di soppressione dell'articolo 3, sicuro che nel prossimo provvedimento di riforma del sistema previdenziale – che mi auguro sia discusso in tempi brevi – verranno riesaminati tutti questi problemi, e tenendo presente la necessità di poter integrare questo comitato di vigilanza con i rappresentanti di ministeri che abbiano competenze specifiche per trattare gli argomenti a loro conoscenza.

Il Governo, ciò detto, ringrazia i colleghi che vorranno approvare il disegno di legge, il quale – come giustamente osservava il collega Maroli – rappresenta un atto di riparazione ad un'ingiustizia esistente tra i pensionati di quest'importante categoria dei lavoratori dei trasporti.

FERRARI MARTE, *Relatore*. Prendo atto con soddisfazione della posizione del Governo sulla mia proposta di emendamento soppressivo, il che consentirà di approvare rapidamente il provvedimento di legge. Come ha detto il sottosegretario, il contenuto dell'articolo 3 sarà esaminato nell'ambito dei nuovi organi di gestione del sistema previdenziale su cui si sta ancora discutendo, e per questo la soppressione dell'articolo medesimo ci è parsa, in questa sede, opportuna.

Certo, esistono problemi di analoghe ingiustizie a proposito di altre categorie di lavoratori, come osservava il collega Maroli, riferendosi al settore delle industrie: essi però non possono essere inseriti in un provvedimento del genere, nato per sanare una particolare situazione di urgenza, come ho già detto nel corso della mia relazione, in relazione ad una specifica categoria di pensionati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ricordo che era già stato scelto, come base per la discussione, il testo del disegno di legge n. 2603.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Le pensioni erogate dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 dicembre 1979, nell'importo in essere a tale data, sono rivalutate, con decorrenza 1° gennaio 1980, secondo i coefficienti appresso indicati, in relazione ai rispettivi periodi di decorrenza:

Anno di decorrenza originario della pensione	Coefficienti di rivalutazione
—	—
ante 1964	1,25
anno 1964	1,20
» 1965	1,16
» 1966	1,14
» 1967	1,11
» 1968	1,09
» 1969	1,07

(*È approvato*).

ART. 2.

L'avanzo patrimoniale del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, esistente al 31 dicembre 1980, è devoluto, nella misura del 50 per cento, alla speciale riserva di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il Comitato di vigilanza del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è integrato con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dei trasporti di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Il relatore, onorevole Ferrari Marte, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione l'articolo 3, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 3 s'intende, pertanto, soppresso.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2573) e delle proposte di legge Carlotto ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura (908); Ramella ed altri: Nuove norme sulla rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL e sugli assegni per assistenza personale continuativa ai grandi invalidi del lavoro (1338); Lo Bello ed altri: Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e delle rendite di cui alla legge 17 maggio 1975, n. 58 (1477); Pezzati: Norme per l'adeguamento dell'assegno di assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1571); Rizzi e Cuojati: Norme per l'adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1731); Carlotto ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » e delle proposte di legge Carlotto ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura »; Ramella ed altri: « Nuove norme sulla rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL e sugli assegni per assistenza personale continuativa ai grandi invalidi del lavoro »; Lo Bello ed altri: « Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e delle rendite di cui alla legge 17 maggio 1975, n. 58 »; Pezzati: « Norme per l'adeguamento dell'assegno di assisten-

za personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »; Rizzi e Cuojati: « Norme per l'adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »; Carlotto ed altri: « Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

Comunico alla Commissione che sono stati presentati tre emendamenti.

Gli onorevoli Carlotto, Cavigliasso e Piccoli Maria Santa hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-*bis*.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste dall'articolo 205 del presente testo unico, nella misura del 60 per cento della retribuzione media giornaliera determinata, per singole province, con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per la categoria dei salariati fissi.

Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre 90 giorni, anche non continuativi, la misura giornaliera è elevata, a decorrere del 91° giorno, al 75 per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente ».

L'onorevole Bianchi Fortunato ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge fino al 31 dicembre 1983 l'INAIL provvede con le proprie disponibilità di bilancio.

Per il settore industriale con effetto dal 1° gennaio 1984 sarà emanata una nuova tariffa dei premi che considererà anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.

Per il settore agricolo alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1984 con l'elevazione dal 3,50 per cento al 4,70 per cento della misura del contributo di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, per i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia a partire dal 1° gennaio 1984 la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, così come modificato dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con legge 26 settembre 1981, n. 537, verrà aumentata in relazione al maggior onere derivante dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge fanno carico al capitolo 8312 del bilancio del Ministero del tesoro.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248.

Gli onorevoli Carlotto, Cavigliasso e Piccoli Maria Santa hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, quanto rimane dopo le parole: « lavoratori dipendenti » *è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma*:

« Per i coltivatori diretti e per i concedenti di tereni a mezzadria e colonia, dal 1° gennaio 1982, la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato a lire 45.000. Detto contributo è ridotto del 50 per cento nei territori montani ».

Poiché tali emendamenti comportano conseguenze di natura finanziaria, saranno trasmessi alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2603 esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » (2603):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Dichiaro, pertanto, assorbita la proposta di legge n. 2072.

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Carlotto, Cavigliasso, Cristofori, Ferrari Marte, Francese, Furia, Garocchio, Gianni, Ichino, Liotti, Mancini Vincenzo, Maroli, Migliorini, Mondino, Pallanti, Pezzati, Piccinelli, Pochetti, Ramella, Salvatore, Torri, Viscardi, Zoppetti.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO